



COMUNE DI PONSO

PROVINCIA DI PADOVA

IL SINDACO

Prot. n. 1056

Ponso, li 11 settembre 2014

Spett.le
ZANIN Sebastiano
MORI Riccardo
Consiglieri di minoranza

OGGETTO: REGOLAMENTO TASI

Risposta ai rilievi di cui al consiglio comunale dell' 8.9.2014

Con la presente comunico, per ribadire quanto già delucidato nel consiglio dell' 8 settembre scorso, che il Regolamento TASI del Comune di Ponso non presenta nessun vizio. Al riguardo giova anche ricordare che il medesimo Regolamento, prima della sua approvazione, ha ottenuto tutti i pareri di legittimità e di regolarità istruttoria previsti da parte dei responsabili competenti, nonché dal collegio dei revisori dei conti, e che il medesimo Regolamento aveva trovato, ancor prima della nostra approvazione, quella di altri comuni.

Nessun errore, quindi, al comma 3, art. 4, del Regolamento. Infatti nell'*iter* da noi intrapreso, è il Regolamento a fissare al 10% la quota parte di tributo TASI dovuta dall'occupante dell'immobile (ad es. dall'inquilino). Il Consiglio comunale, poi, in ottemperanza al Regolamento ha ribadito lo stesso 10% in sede di determinazione delle aliquote TASI, proprio perché questa deliberazione, per sua stessa natura, deve contenere tutte le aliquote, comprese quelle che attengono all'occupante (anche se già individuate nel Regolamento).

Nessun errore o mancanza al comma 2, art. 8, del Regolamento TASI. Letteralmente si legge:

"[...] Tutti i possessori di immobili soggetti al TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione [...]".

Orbene, tutti gli elementi necessari da dichiarare per un certo tributo sono determinati dalla legge e non dalla potestà regolamentare dell'Ente, e sono già ricompresi nel modello di dichiarazione messo a disposizione dal Comune e a cui fa chiaramente riferimento il comma 1 del medesimo articolo 8. L'articolo 8, quindi, non doveva assolutamente elencare questi elementi (e non lo fa nessun regolamento Tasi che io conosca), perché sono elementi esplicitati dalla legge e già palesemente riportati nel modello obbligatorio che viene fornito a favore dei cittadini. Inoltre la fattispecie, a cui fa riferimento l'articolo citato, si ha quando il contribuente avesse già presentato una dichiarazione, che risultasse tuttavia carente. Nel qual caso sarà cura dell'ufficio comunale chiamare il medesimo contribuente e segnalargli gli elementi mancanti nella dichiarazione: diversamente il contribuente, certo di avere ottemperato all'obbligo, non verrebbe mai a conoscere

le mancanze della sua dichiarazione. **Le SS.LL. devono aver chiaro che il cittadino ha sempre adempiuto a questa richiesta, cioè a fornire tutti gli elementi necessari per applicare il tributo** (anche prima del Regolamento TASI), **perché non è un'incombenza nuova, ma è connessa all'ICI e risale quantomeno alla sua istituzione.**

Nessun errore al comma 4, art. 9, del Regolamento. Il fatto che il Regolamento stabilisca che la prima rata della TASI entro il 16 giugno di ogni anno venga fatta sulla base delle aliquote e delle detrazioni TASI dell'anno precedente (anche se il comune avesse già fissato quelle nuove) non comporta, come le SS.LL. erroneamente affermano, *"il versamento di F24 già sbagliato all'origine"*, perché è il Regolamento a stabilirlo e non può sbagliare chi rispetta il Regolamento! Inoltre la formulazione del Regolamento (che letteralmente rispecchia quello che da anni accade per ICI ed IMU) garantisce sempre e comunque ai cittadini il pagamento della TASI in due rate successive (la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre dell'anno in corso) scongiurando, indipendentemente dalle proroghe all'approvazione del bilancio di previsione del Comune, il rischio del pagamento nell'unica soluzione di dicembre, come poteva invece succedere quest'anno.

Le SS.LL. capiscono bene, allora, come le Loro proposte di emendamento al Regolamento TASI non potessero essere accolte perché frutto di valutazioni erranee, e pertanto infondate.

Per quanto attiene ancora alla TASI le SS.LL. devono sapere che l'aliquota dell'1‰ è quella base stabilita dallo Stato, e non già dal Comune, per sopperire al mancato gettito IMU dell'abitazione principale a seguito della sua abolizione. L'aumento dello 0,8‰ della TASI per l'abitazione principale è dovuta massimamente ai nuovi tagli dello Stato. Poi, quelle che saranno le persone impossibilitate a pagare il tributo, saranno considerate dall'amministrazione a livello di intervento sociale, con chiara verifica dei requisiti di difficoltà, come sempre abbiamo fatto anche per l'ICI prima e per l'IMU dopo.

Si tratta, certo, di una scelta politica chiara che questa amministrazione ha preferito ad altre, perché non esistono dati storici sul gettito di questo tributo e sulla sua sostenibilità; perché oggi c'è una difficoltà generalizzata nel pagamento delle tasse da parte di tutte le famiglie e le misure, da tradurre eventualmente a livello di Regolamento, saranno prima verificate attraverso gli interventi del sociale, perché soli saranno in grado di dare le informazioni necessarie per assumere le decisioni più congrue per la nostra cittadinanza.

Infine, le SS.LL. citano le aliquote TASI fissate da altri Comuni, però solo quelle più basse. **Allora io mi chiedo, perché sono state ignorate quelle più alte e che erano già leggibili nel momento in cui le SS.LL. hanno consultato il MEF?** Si consideri che la media nazionale delle aliquote TASI alla data dell' 8 settembre era superiore all' 1,8‰.

Ma se vogliamo fare un discorso valido, ha veramente senso confrontare solamente le aliquote TASI tra i vari comuni? E per dimostrare cosa? Le SS.LL. sanno che la TASI è solo una delle tre componenti che formano la IUC e che sarebbe quantomeno necessario metterla in relazione con l'IMU?

E ancora, considerando che si tratta di tributi che servono a pareggiare il bilancio, non è che ogni Comune ha una situazione di bilancio differente dall'altro, in virtù della propria storia economico-finanziaria? Allora, non sarebbe necessario confrontare anche l'addizionale IRPEF, il costo dei servizi a domanda individuale, il carico dei mutui che gravano sul singolo Comune; e infine i tagli dello Stato rispetto all'anno precedente che non sono uguali per tutti i comuni, e valutare anche se l'amministrazione è attenta alla spesa, cosa e quanto fa per il sociale, e quali scelte e programmazioni sta facendo per diminuire i costi generali a carico dei cittadini?

Un consigliere è un buon amministratore se sa mettere in relazione sistematica tutte le componenti che concorrono alla vita del proprio Comune. Altrimenti, fa solo opposizione.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Sandro Parolo